

Contratto per la fornitura di Servizi di supporto per i trasporti
Sanitari intra e inter Ospedalieri

L'ARNAS Civico Di Cristina e Benfratelli, con sede in Palermo, Piazza Nicola Leotta n. 4 cod. fiscale n. 05841770828 (d'ora innanzi anche Committente), in persona del Rappresentante Legale Pro tempore Dott. Giovanni Migliore, nato _____ e domiciliato, ai fini del presente atto presso la sede legale dell'Azienda,

e

La Società Consortile Sicilia Emergenza-Urgenza Sanitaria – SEUS S.C.p.A. (d'ora innanzi "SEUS" o "Società"), in persona del Presidente dott. Gaetano Montalbano nato a _____ e domiciliato, ai fini del presente atto, presso la sede legale della Società sita in Via Villagrazia, 46 - 90124 Palermo, cod. fiscale n. 05871320825

Premesso che

- la SEUS è una società consortile, interamente pubblica, statutariamente costituita tra la Regione e le Aziende del Servizio Sanitario Regionale al fine di organizzare e gestire il servizio di trasporto per l'emergenza-urgenza 118 per l'intero territorio regionale nonché tutti i servizi inerenti l'emergenza-urgenza. La società può assumere altresì lo svolgimento delle attività secondarie secondo l'art. 5 dello Statuto Sociale.
- l'Azienda è azionista della società consortile SEUS e nell'ambito dei rapporti societari esistenti ha manifestato interesse ad avvalersi della collaborazione della Società per l'erogazione del servizio di supporto per i trasporti sanitari intra e inter ospedalieri (*individuato tra quelli di cui all'art. 3 dell' Accordo Quadro Servizi Secondari SEUS*) e delle correlate attività accessorie, da erogare presso l'Azienda.
- In ragione dei collegamenti societari esistenti, la Società ha un proprio qualificato interesse organizzativo e produttivo ad inviare le proprie risorse umane in servizio operativo presso l'Azienda Sanitaria socia affinché vengano inserite nelle attività indicate nel presente Contratto di Servizio.
- la Giunta della Regione Siciliana con Delibera n. 267 del 23/7/2013, ha istituito un Tavolo Tecnico per definire un Accordo Quadro che *"disciplini le modalità di reimpiego del personale in esubero ove vengano indicati l'individuazione e la standardizzazione delle tipologie dei servizi cosiddetti secondari, ... la durata almeno triennale delle convenzioni-contratti di servizio, nonché i rapporti giuridici ed economici tra Aziende sanitarie e SEUS S.c.p.A....."*

che in ossequio alla predetta Delibera di Giunta, in data 18/04/2014 è stato sottoscritto, da SEUS, dagli Assessorati della Salute e dell'Economia e dalla Aziende Socie della SEUS, un Accordo Quadro che definisce i requisiti che devono possedere i singoli Contratti di Servizio volti a normare i rapporti tra la SEUS S.C.p.A. e le Aziende Socie.

- che la SEUS S.C.p.A. ha provveduto a disciplinare i servizi di cui al presente contratto, attraverso apposita modifica statutaria del 18.03.2014 di cui al rep. 20714 raccolta 8424.
- che tra le parti è già stata stipulato "Contratto per la fornitura di Servizi di supporto per i trasporti Sanitari intra e inter Ospedalieri" per il periodo 1°luglio 2015 – 30 settembre 2015
- che con nota prot. n° 14598 del 24/9/2015 l'Azienda chiede alla Società la disponibilità al rinnovo del contratto di cui sopra in scadenza il 30/9/2015 alle medesime condizioni economiche pattuite.

Tutto quanto premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Durata e Oggetto del Contratto

Il presente contratto ha durata dal 1° ottobre 2015 al 16 marzo 2018.

In tale periodo di tempo la Società erogherà il servizio di supporto per i trasporti sanitari intra e inter ospedalieri, (*individuato tra quelli di cui all'art. 3 dell' Accordo Quadro Servizi Secondari SEUS*) presso le strutture dell'azienda che saranno oggetto di specifica corrispondenza tra le parti, mediante l'organizzazione di n. 3 operatori con la qualifica di OSS, per un monte ore annuo di 5.400 ore (150 ore mensili per ogni operatore), che le parti ritengono necessarie per la corretta erogazione del servizio pattuito.

Le ore prestate in più rispetto al suddetto monte orario, non saranno liquidate se non preventivamente autorizzate dall'U.O.C. Facility Management – (Logistica dei Servizi);

Il contenuto del servizio e le modalità di erogazione potranno essere ulteriormente specificati mediante formali accordi tra le parti.

Art. 2

Titolarità del rapporto di lavoro

La SEUS, cui rimane esclusivamente ed interamente imputabile il coordinamento e la titolarità del rapporto di lavoro intercorrente con il personale che sarà dedicato all'erogazione del servizio in oggetto (art. 6 Accordo Quadro Servizi Secondari SEUS) si

impegna altresì a garantire la copertura assicurativa relativa agli infortuni sul lavoro dei propri operatori e ai rischi contro terzi nell'ambito delle competenze agli stessi assegnate.

Art. 3 Corrispettivo

Per il servizio pattuito le parti convengono un corrispettivo unitario di euro 16,40 per ogni ora di servizio, per cui il corrispettivo annuo sarà pari a euro 88.560,00 (calcolato così come previsto dall'Accordo Quadro per i Servizi secondari SEUS) per il personale. L'Azienda Committente provvederà alla liquidazione e pagamento delle fatture, entro 90 giorni dall'emissione, previa verifica dell'attività svolta, da accertare con le modalità previste dalla stessa per il proprio personale dipendente e comunque l'Azienda, per quanto di propria competenza, svolgerà ogni attività di controllo e verifica ritenuta opportuna, anche attraverso visite ed ispezioni secondo modalità tali da non pregiudicare l'erogazione del servizio.

Art. 4 Organizzazione del servizio

La Società si atterrà ai principi di efficienza, economicità e trasparenza dettati dalle norme vigenti in materia e si obbliga a strutturarsi e ad operare secondo il modello organizzativo più idoneo per l'espletamento dei servizi ad essa affidati. La Società provvederà ad organizzare tutti gli elementi necessari all'erogazione del servizio avuto riguardo ai lavoratori, ai turni di lavoro, alle ferie, ai permessi e a qualsiasi altro istituto previsto dal CCNL di riferimento, garantendo ai lavoratori il rispetto delle posizioni contrattuali individuate, in modo che siano chiamati a svolgere esclusivamente i compiti di propria pertinenza relativi alle mansioni richieste. Sarà pertanto fornito al personale operante, apposito vademecum-mansionario, relativo alla tipologia di prestazione da erogarsi, garantendo inoltre le condizioni di sicurezza e salubrità del lavoratore nell'ambito dei luoghi ove effettuata la prestazione. La Società dovrà garantire il corretto espletamento delle attività assegnate organizzando le risorse in completa autonomia ma in stretta sinergia con il Committente al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati. Per un più efficace coordinamento del servizio con le esigenze dell'Azienda verrà nominato un referente per l'esecuzione del presente contratto.

La Società si impegna altresì a che il personale utilizzato presso questa Azienda sia in possesso dell'idoneità specifica alla mansione da espletare, senza alcuna limitazione *alla stessa*.

Art. 5 Controlli

La Società dovrà effettuare specifici controlli interni al fine di consentire la verifica di ciascun processo del servizio per assicurare che lo stesso effettivamente soddisfi il Committente socio.

Il Committente e la Società SEUS, effettuano i controlli sui servizi resi presso qualunque sede di erogazione, al fine di verificare il regolare e puntuale svolgimento degli stessi.

In occasione dei controlli di cui sopra, il Committente potrà acquisire tutti i dati e le informazioni ritenute utili per accertare il pieno rispetto delle condizioni previste nel presente contratto durante il periodo di vigenza dello stesso e qualora si riscontrassero eventuali inadempimenti, ha l'obbligo di comunicazione alla controparte.

La Società presterà ai rappresentanti del Committente massima collaborazione per un efficace espletamento della loro attività di controllo.

Le parti verificano l'utilizzazione del personale in servizio, ponendo in essere qualsivoglia procedura di controllo al fine di evitare che lo stesso possa essere utilizzato in mansioni diverse da quelle previste nell'inquadramento posseduto.

Art. 6

Obbligo di riservatezza

La Società si impegna a non divulgare le notizie ed i dati venuti a conoscenza del personale della Società o di chiunque collabori alla sua attività, in relazione all'esecuzione dell'incarico di cui al presente Accordo.

Art. 7

Trattamento dati personali ex D. Lgs 196/2003

Ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 resta tra le parti inteso che per tutti i dati personali trattati nell'ambito dei servizi e delle attività, in genere, svolte dalla Società per conto delle Aziende Socie committenti, titolare del trattamento restano la Regione e le Aziende Socie e che alla Società è attribuita la nomina di responsabile esterno del trattamento.

Art. 9

Disposizioni transitorie e finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, le parti fanno espresso riferimento alle norme del Codice civile e alle norme di contabilità generale dello Stato.

Art. 10

Foro Competente

Per eventuali controversie legali che dovessero sorgere in dipendenza del servizio sarà competente il Foro di Palermo.

Il presente Contratto viene letto, condiviso e sottoscritto.

Palermo li,

ARNAS Civico Di Cristina e Benfratelli
Il Rappresentante Legale Pro Tempore
Dott. Giovanni Migliore

SEUS S.C.p.A.
Il Presidente
Dott. Gaetano Montalbano